

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | ALLEGATO B AL REPERTORIO NUMERO 17016/13442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | <b>STATUTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | <b>"OSPEDALE RICOVERO DI ISOLA DEL CANTONE - ETS"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | PREMESSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | L'Ospedale Ricovero di Isola del Cantone è sorto per iniziativa di munifici cittadini che concorsero a formarne o ad aumentarne notevolmente il patrimonio, per l'appoggio del Comune, dell'Ente Comunale di Assistenza, dell'Opera Pia Rivara "Santi Anselmo e Luigi", dell'Opera Pia Raffinelli - Ansaldo, nonché per il concorso unanime della popolazione.                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | L'Ospedale Ricovero nella sua sede, appositamente costruita e sufficientemente arredata, ha aperto i suoi battenti il 1° Luglio 1945 ed ha funzionato per un anno, ossia fino al 30 Giugno 1946 a cura ed a spese dei benemeriti cittadini Signori fratelli Rivara Disma e Dottor Natale fu Giuseppe; dal 1° Luglio stesso anno (1946) ha funzionato con i propri mezzi ed è stato gestito provvisoriamente, fino alla erezione in Ente Morale avvenuta con decreto del presidente della Repubblica in data 10.08.1948 n. 1246, da una Commissione nominata dall'Ente Comunale di Assistenza. |  |
|  | L'Ospedale Ricovero di Isola del Cantone iniziò la sua attività in un fabbricato sito in Isola del Cantone - Via Ferrea, sede appunto dell'Ospedale Ricovero stesso, con annessi due piccoli appezzamenti di terreno situati pure in Isola del Can-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |



mutate disposizioni di legge, come di seguito riportato.

**ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

1. L’Associazione denominata “OSPEDALE RICOVERO DI ISOLA DEL CANTONE – ETS”, in forma abbreviata “OSPEDALE ISOLA DEL CANTONE ETS” (di seguito “Associazione”), una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), farà uso della sua denominazione, comprensiva dell’acronimo “ETS” o della locuzione "Ente del Terzo Settore", negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Isola del Cantone (Genova) e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’autorità competente ai sensi della normativa vigente.

**ART. 2 – FINALITÀ**

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a sensi art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. L’Associazione intende operare nel campo dell’assistenza e cura di soggetti prevalentemente anziani che si trovino in condizione di necessità e bisogno e, una volta individuate le modalità opportune, nel campo dell’istruzione, educazione e

assistenza dei bambini tramite scuola dell'infanzia, asilo nido e materna.

3. L'Associazione potrà operare in collaborazione con altri Enti oppure sostenere attività promosse da terzi purché coerenti e compatibili con le finalità da essa perseguite.

**ART. 3 - ATTIVITÀ**

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere a), c) e, ove individuate le opportune modalità, alla lett. d), comma 1 del decreto richiamato ponendo, pertanto, in essere interventi e servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie nonché attività di educazione, istruzione, formazione professionale e/o attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2. L'Associazione opera garantendo un ambiente sano e sicuro, confortevole e familiare, promuovendo il benessere fisico, psicologico e sociale dei fruitori, attraverso servizi di assistenza e cura, attività ricreative e di stimolazione cognitiva, sostenendo la dignità della persona. Analogamente opererà qualora si attivasse il servizio di scuola dell'infanzia, materna e Asilo Nido nel caso ne emergesse la necessità a Isola del Cantone, previa apposita delibera Assembleare, con i quorum previsti per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale essendo tale eventualità già statutariamente contempla-

ta.

3. In ragione dell'operatività nel contesto delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, l'Associazione svolge, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

- Gestione di servizi residenziali per anziani e persone non autosufficienti;
- Erogazione di prestazioni socio-sanitarie, infermieristiche, riabilitative e di assistenza alla persona, anche in convenzione con ASL/SSR e con i Comuni;
- Predisposizione e attuazione di Piani Assistenziali Individuali (PAI) e presa in carico multiprofessionale;
- Attività di prevenzione, promozione della salute, sostegno psicologico, stimolazione cognitiva e animazione;
- Fornitura di servizi di supporto alla vita quotidiana (ad esempio pasti, lavanderia, igiene personale, accompagnamento a visite/terapie, trasporti sociali);
- Gestione di servizio "semiresidenziale" sia a livello Scuola Materna sia a livello Asilo Nido;
- Erogazione di assistenza, cura, sorveglianza, anche in convenzione con Comuni, Stato, Regione,
- Sollievo alle famiglie con particolare attenzione a conciliare gli orari ingresso e uscita dei bimbi correlati possibilmente con gli impegni orari delle madri lavoratrici o del familiare che consegna e ritira il bimbo;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - Favorire il benessere fisico e psicologico dei bimbi;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | - Agevolare rapporti di positiva relazione e di comunità e di socializzazione;                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | - Avviare gradualmente al rispetto, all'ordine, alle buone maniere, al gioco condiviso, all'apprendimento in genere;                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | Il tutto in integrato piano pedagogico, didattico ed educativo, specifico per età;                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | - Informazione, orientamento e sostegno ai familiari/caregiver;                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - Collaborazioni e co-progettazioni con Enti Pubblici e altri ETS in ambiti coerenti con le finalità istituzionali                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | 4. Il Consiglio Direttivo stabilisce, direttamente o mediante appositi Regolamenti interni e/o carta dei servizi, la disciplina relativa all'ammissione degli ospiti ed alla retta di ricovero dovuta, alla permanenza degli ospiti e alla loro dimissione, nonché ogni altra disposizione necessaria al corretto svolgimento di tali attività. |  |
|  | 5. Finalità ed attività di cui ai precedenti commi possono essere svolte dall'Associazione anche attraverso convenzioni con ASL, Comuni ed Enti Territoriali in genere.                                                                                                                                                                         |  |
|  | 6. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente co. 1, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e dal Decreto ministeriale ad esso collegato. Spetta al Consi-                                 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

glio Direttivo deliberare l'eventuale svolgimento di tali attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 6, del citato decreto legislativo.

7. L'Associazione può, altresì, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 4 - ASSOCIATI**

1. Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli organi sociali, pronte altresì a collaborare, per quanto nelle loro possibilità, al perseguimento delle finalità associative.

2. Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'aspirante associato presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione o il rigetto, motivando il caso di diniego entro 60 giorni e dandone comunicazione all'interessato. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale svolte.

3. In caso di rigetto l'interessato può proporre ricorso

all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide sul ricorso nella prima seduta utile e possibilmente entro 60 giorni.

4. L'ammissione all'Associazione comporta l'iscrizione dell'associato nel Libro degli associati. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere per un periodo temporaneo. L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, e con data certa, al Consiglio Direttivo.

**ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed in via straordinaria anche con eventuali contributi volontari finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

4. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il ter-

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | mine stabilito dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento   |  |
|  | della quota associativa entro il termine stabilito fa venir    |  |
|  | meno il diritto ad esprimere il proprio voto in Assemblea e a  |  |
|  | presentare la propria candidatura agli organi sociali. Decorso |  |
|  | un anno dal mancato rinnovo il Consiglio Direttivo può dichia- |  |
|  | rare decaduto l'associato e lo annota nel libro associati.     |  |
|  | 5. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a cia-    |  |
|  | scun socio escludendo ogni forma di discriminazione.           |  |
|  | 6. In particolare, ciascun associato, se in regola con il      |  |
|  | versamento della quota sociale, ha il diritto di:              |  |
|  | a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto       |  |
|  | direttamente, e presentare la propria candidatura agli organi  |  |
|  | sociali;                                                       |  |
|  | b) essere informato sulle attività dell'Associazione e con-    |  |
|  | trollarne l'andamento;                                         |  |
|  | c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;       |  |
|  | d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;              |  |
|  | e) recedere dall'Associazione in qualsiasi momento;            |  |
|  | f) esaminare i libri sociali estraendone eventuale copia a     |  |
|  | proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consi-  |  |
|  | glio Direttivo, secondo le modalità previste dal regolamento   |  |
|  | interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.        |  |
|  | 7. Ciascun associato ha il dovere di:                          |  |
|  | a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento     |  |
|  | interno e, in generale, quanto deliberato dagli organi socia-  |  |
|  |                                                                |  |

li;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità sociali dell'Associazione;

c) versare la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 6 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o decadenza.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione e diviene effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, fermo restando che permangono in capo all'associato obblighi eventualmente assunti dallo stesso nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, e così anche in caso di morosità in ordine alla quota sociale, decorso un anno dal mancato rinnovo.

4. La deliberazione del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comuni- |  |
|  | cazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante  |  |
|  | raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.          |  |
|  | 5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il       |  |
|  | metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa |  |
|  | dall'interessato.                                              |  |
|  | <b>ART. 7 - VOLONTARI, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO</b>            |  |
|  | <b>E PERSONE RETRIBUITE</b>                                    |  |
|  | 1. I volontari, se presenti, e comunque associati, sono        |  |
|  | persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione  |  |
|  | e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo |  |
|  | personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche  |  |
|  | indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.          |  |
|  | 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro i     |  |
|  | volontari che svolgono la loro attività in modo non occasiona- |  |
|  | le.                                                            |  |
|  | 3. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli       |  |
|  | infortuni e le malattie connessi allo svolgimento              |  |
|  | dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità    |  |
|  | civile verso terzi.                                            |  |
|  | 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in      |  |
|  | alcun modo nemmeno dal beneficiario e la qualità di volontario |  |
|  | è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro su-  |  |
|  | bordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro re-   |  |
|  | tribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite |  |
|  |                                                                |  |

il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Al volontario possono essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. Ai lavoratori negli Enti del Terzo Settore si applicano, tra le altre specifiche disposizioni, le indicazioni contenute nell'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- e) il Segretario.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo ove pertinente.

#### **ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | della quota associativa annuale. Le assemblee degli associati  |  |
|  | sono Ordinarie e Straordinarie. Hanno diritto al voto gli as-  |  |
|  | sociati, in regola, iscritti da almeno 3 (tre) mesi e non sono |  |
|  | ammesse deleghe.                                               |  |
|  | 2. Ciascun associato che si trovi nelle condizioni di cui      |  |
|  | al punto 1, interviene personalmente nelle assemblee ordinarie |  |
|  | e straordinarie ed esprime il suo voto.                        |  |
|  | 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione    |  |
|  | ogni qualvolta lo ritenga utile e comunque almeno una volta    |  |
|  | l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo di eserci-   |  |
|  | zio.                                                           |  |
|  | 4. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata:                |  |
|  | a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei mem-     |  |
|  | bri del Consiglio Direttivo;                                   |  |
|  | b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Diret-    |  |
|  | tivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.                |  |
|  | Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve prov-  |  |
|  | vedere alla convocazione dell'Assemblea, che deve svolgersi    |  |
|  | entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora   |  |
|  | il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indi- |  |
|  | cati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente |  |
|  | o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve pro-  |  |
|  | cedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale  |  |
|  | deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del     |  |
|  | termine precedente.                                            |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | 5. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente      |  |
|  | mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione:            |  |
|  | • Sul sito internet ufficiale dell'Associazione                |  |
|  | www.ospedaleisoladelcantone.it                                 |  |
|  | • Mediante affissione nella sede sociale in apposita ba-       |  |
|  | checa e presso esercizi pubblici del paese.                    |  |
|  | L'avviso deve essere pubblicato almeno 7 giorni prima della    |  |
|  | data fissata per l'assemblea e, in caso di urgenza, il termine |  |
|  | può essere ridotto a 3 giorni. Deve contenere il luogo di      |  |
|  | svolgimento (o le modalità di partecipazione a distanza, se    |  |
|  | previste), la data e l'ora, sia di prima che di seconda convo- |  |
|  | cazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.        |  |
|  | L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno  |  |
|  | 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.              |  |
|  | La convocazione mediante le modalità sopra indicate è l'unica  |  |
|  | forma prevista e sostituisce ogni altra comunicazione persona- |  |
|  | le agli associati. È responsabilità degli associati consultare |  |
|  | regolarmente i canali indicati per essere informati sulle con- |  |
|  | vocazioni.                                                     |  |
|  | 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente                     |  |
|  | dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da  |  |
|  | altro associato indicato in sede di riunione assembleare.      |  |
|  | 7. Qualora le circostanze ne suggeriscano l'opportunità,       |  |
|  | l'Assemblea può essere convocata anche mediante videoconferen- |  |
|  | za o in modalità mista, fermo restando l'obbligo che tutti i   |  |
|  |                                                                |  |

partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente anche da parte del Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, di norma il Segretario dell'Ente. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COMPETENZE E QUORUM**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, il cui numero è pari a 7 e può essere elevato fino a 11 su motivata proposta del Consiglio Direttivo riportata nell'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea che

delibererà al riguardo prima di procedere all'elezione degli stessi;

b) approvare il bilancio consuntivo di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo qualora lo stesso ritenga opportuno redigerlo;

d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione espressi dal Consiglio Direttivo;

h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e, se non demandati alla diretta approvazione del Consiglio, sugli altri regolamenti predisposti dallo stesso per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del     |  |
|  | giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Diret- |  |
|  | tivo o da altro organo sociale.                                |  |
|  | 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamen-    |  |
|  | te costituita con la presenza, in persona, della metà più uno  |  |
|  | degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazio- |  |
|  | ne è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli as-  |  |
|  | sociati presenti.                                              |  |
|  | 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a      |  |
|  | maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima    |  |
|  | che in seconda convocazione.                                   |  |
|  | 4. È compito dell'Assemblea straordinaria:                     |  |
|  | a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e       |  |
|  | sulla trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione;    |  |
|  | b) deliberare in merito allo scioglimento                      |  |
|  | dell'Associazione.                                             |  |
|  | 5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fu-     |  |
|  | sione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordina-   |  |
|  | ria, in prima convocazione, è validamente costituita con la    |  |
|  | presenza (di persona) di almeno i 2/3 degli associati aventi   |  |
|  | diritto di voto e, in seconda convocazione con la presenza (di |  |
|  | persona) di almeno la metà più uno degli associati aventi di-  |  |
|  | ritto di voto. in ogni caso, delibera con il voto favorevole   |  |
|  | della maggioranza dei presenti.                                |  |
|  | 6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione      |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in            |  |
|  | prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di          |  |
|  | almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto        |  |
|  | (presenti di persona).                                                |  |
|  | 7. I verbali assembleari sono sottoscritti dal Presidente e           |  |
|  | dal segretario dell'Assemblea.                                        |  |
|  | <b>ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA</b> |  |
|  | <b>E FUNZIONAMENTO</b>                                                |  |
|  | 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo ed ammini-            |  |
|  | strazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra i          |  |
|  | soci in regola con il versamento della quota associativa an-          |  |
|  | nuale e associati da almeno tre mesi.                                 |  |
|  | 2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministra-            |  |
|  | tori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza          |  |
|  | non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro        |  |
|  | Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i ter-        |  |
|  | zi ne erano a conoscenza.                                             |  |
|  | 3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari non-            |  |
|  | ché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea           |  |
|  | alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere re-         |  |
|  | vocato.                                                               |  |
|  | 4. Il numero di consiglieri può variare da 7 (sette) a 11             |  |
|  | (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea nella seduta        |  |
|  | convocata per l'elezione e prima dell'inizio delle votazioni.         |  |
|  | L'Associato votante, con votazione segreta, utilizza scheda           |  |
|  |                                                                       |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | apposita, predisposta dalla Segreteria; la scheda è vistata    |  |
|  | sul verso da Segretario e Presidente uscente. I voti espressi  |  |
|  | da ogni votante non possono superare, nel numero dei nominati- |  |
|  | vi votati, il numero dei Consiglieri da eleggere. Vengono      |  |
|  | eletti gli Associati che hanno riportato, nell'ordine, il mag- |  |
|  | gior numero di voti, e a parità di voti il più anziano di età. |  |
|  | Si conserva la graduatoria degli Associati votati ma non elet- |  |
|  | ti, che sarà utilizzata in caso di eventuali successive surro- |  |
|  | ghe di posti vacanti. La durata in carica dei consiglieri su-  |  |
|  | bentrati coincide sempre con quella degli altri consiglieri in |  |
|  | essere. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile prende |  |
|  | atto della intervenuta surroga. Se il numero dei consiglieri   |  |
|  | scende sotto la metà più uno dei posti il Consiglio non può    |  |
|  | operare e il Presidente uscente deve procedere entro 30 giorni |  |
|  | massimo a convocare l'Assemblea per l'elezione dei consiglieri |  |
|  | del nuovo Consiglio direttivo.                                 |  |
|  | 5. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade     |  |
|  | dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di   |  |
|  | cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o |  |
|  | integrazioni.                                                  |  |
|  | 6. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non par-     |  |
|  | tecipa per 3 (tre) volte consecutive alle sedute del Consi-    |  |
|  | glio, decade dalla carica. Il Consiglio direttivo prende atto  |  |
|  | della decadenza nella seduta immediatamente successiva al ve-  |  |
|  | rificarsi della terza assenza ingiustificata.                  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | 7. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono       |  |
|  | rieleggibili. Di norma, prima della scadenza del mandato, il   |  |
|  | Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consi- |  |
|  | glio Direttivo. Il vecchio Consiglio decade con l'elezione del |  |
|  | nuovo.                                                         |  |
|  | <b>ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b>            |  |
|  | 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri      |  |
|  | per l'amministrazione ordinaria e straordinaria                |  |
|  | dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:         |  |
|  | a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli     |  |
|  | associati;                                                     |  |
|  | b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre            |  |
|  | all'approvazione dell'Assemblea;                               |  |
|  | c) redigere, a sua discrezione, l'eventuale programma an-      |  |
|  | nuale e pluriennale di attività, da sottoporre                 |  |
|  | all'approvazione dell'Assemblea;                               |  |
|  | d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre        |  |
|  | all'approvazione dell'Assemblea;                               |  |
|  | e) nominare il Presidente, il vice-Presidente e il Segreta-    |  |
|  | rio dell'Associazione che di norma è un dipendente;            |  |
|  | f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e       |  |
|  | sull'esclusione degli associati;                               |  |
|  | g) fermo restando quanto previsto al precedente art. 10,       |  |
|  | co. 1, lett. h), redigere eventuali regolamenti interni per il |  |
|  | funzionamento dell'Associazione;                               |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | h) decidere la quota associativa annuale, determinandone       |  |
|  | l'ammontare e la scadenza per il rinnovo;                      |  |
|  | i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli      |  |
|  | associati in merito all'obbligo di versare la quota associati- |  |
|  | va entro il termine di scadenza stabilito;                     |  |
|  | j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;                  |  |
|  | k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con    |  |
|  | i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti ester-  |  |
|  | ni;                                                            |  |
|  | l) ratificare i provvedimenti di competenza consiliare,        |  |
|  | adottati d'urgenza dal Presidente o eventualmente respingerli  |  |
|  | con motivazione;                                               |  |
|  | m) curare, tramite il Segretario, la tenuta dei libri so-      |  |
|  | ciali dell'Associazione;                                       |  |
|  | n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse,     |  |
|  | e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto  |  |
|  | alle attività di interesse generale;                           |  |
|  | o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie,      |  |
|  | in Italia;                                                     |  |
|  | p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attri-    |  |
|  | buito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e, in ge- |  |
|  | nerale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie           |  |
|  | all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla    |  |
|  | gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, che    |  |
|  | non siano di competenza di altro organo associativo.           |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                      |  |
|  | 2. Il Consiglio Direttivo può delegare anche in via conti-           |  |
|  | nuativa e fino a revoca ad uno o più dei suoi membri parte           |  |
|  | delle sue funzioni.                                                  |  |
|  | 3. Il Consiglio Direttivo conferisce al Segretario                   |  |
|  | dell'Associazione i compiti come dettagliato al successivo           |  |
|  | art. 15.                                                             |  |
|  | 4. Le funzioni dei Consiglieri sono gratuite.                        |  |
|  | <b>ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE E REGOLE DI FUN-</b> |  |
|  | <b>ZIONAMENTO</b>                                                    |  |
|  | 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni            |  |
|  | qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta ri-        |  |
|  | chiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In         |  |
|  | quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere al più presto       |  |
|  | alla convocazione del Consiglio Direttivo, che deve riunirsi         |  |
|  | preferibilmente entro 20 (venti) giorni dalla data della ri-         |  |
|  | chiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione        |  |
|  | nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il       |  |
|  | vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di       |  |
|  | età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consi-         |  |
|  | glio Direttivo, il quale deve riunirsi entro 10 (dieci) giorni       |  |
|  | dalla scadenza del termine precedente.                               |  |
|  | 2. La prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva             |  |
|  | alla nuova elezione, è convocata dal Presidente uscente o, in        |  |
|  | subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi            |  |
|  | eletti.                                                              |  |
|  |                                                                      |  |

3. La convocazione, in via generale, deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico atto a dare contezza della ricezione almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese, vincolando l'uso della scheda segreta per le votazioni che riguardano le persone.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, consigliere, a ciò appositamente chiamato ad inizio seduta qualora

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | non sia presente il Segretario dell'Ente. Il verbale è tra-    |  |
|  | scritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del     |  |
|  | Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.  |  |
|  | <b>ART. 14 - IL PRESIDENTE</b>                                 |  |
|  | 1. Il Presidente è il legale rappresentante                    |  |
|  | dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giu- |  |
|  | dizio.                                                         |  |
|  | 2. Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del    |  |
|  | Consiglio Direttivo, tale carica può essere revocata con appo- |  |
|  | sita votazione del Consiglio stesso o dell'Assemblea.          |  |
|  | 3. La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissio-    |  |
|  | ni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Di- |  |
|  | rettivo.                                                       |  |
|  | 4. Il Presidente ha la responsabilità generale della condu-    |  |
|  | zione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particola- |  |
|  | re ha il compito di:                                           |  |
|  | a) firmare gli atti e i documenti che impegnano                |  |
|  | l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; |  |
|  | b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del     |  |
|  | Consiglio Direttivo;                                           |  |
|  | c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,    |  |
|  | sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo  |  |
|  | alla prima seduta utile;                                       |  |
|  | d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il     |  |
|  | Consiglio Direttivo.                                           |  |
|  |                                                                |  |

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

**ART. 15 - IL SEGRETARIO**

1. Il Segretario, di norma dipendente dell'Associazione, cura e sottoscrive la verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio e coadiuva il Consiglio ed il Presidente nelle attività esecutive necessarie ed opportune per l'amministrazione ed il miglior funzionamento dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Segretario cura la tenuta del libro degli associati e di tutti i restanti libri sociali compreso il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, il libro dei volontari, cura la contabilità dell'Ente nonché le paghe del personale e quanto connesso, predispone di norma entro il 31 Gennaio lo schema di rendiconto annuale, segue gli adempimenti amministrativi e fiscali, segue gli incassi mensili delle rette da privati ed Enti, cura i rapporti in convenzione con la ASL ed in genere incassi e pagamenti dell'Ente. Predispone, altresì, i dispositivi di pagamento previa apposizione di visto di puntuale verifica delle fatture, e li firma unitamente con il Presidente. Segue e controlla i rapporti di conto corrente con Banche / Poste Italiane, gestisce la cassa / econo-

mato.

2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è di norma sostituito da altro dipendente individuato dal Consiglio o dal Presidente.

#### **ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE**

1. L'Assemblea degli associati nomina l'Organo di controllo in composizione monocratica.

2. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del cod. civ. ed il componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del medesimo codice.

3. L'Organo di Controllo esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può, però, essere anche attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Assemblea degli Associati, nel caso, provvede alla nomina.

#### **ART. 17 – LIBRI SOCIALI**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

|  |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | a) il libro degli associati;                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;                                                                                                                                                              |  |
|  | c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;                                                                                                                                                     |  |
|  | d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e, se istituiti, di eventuali altri organi sociali;                                                                                                 |  |
|  | e) il registro dei volontari.                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | 2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Segretario. Il libro di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo al quale si riferiscono.                                                    |  |
|  | <b>ART. 18 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE</b>                                                                                                                                                                              |  |
|  | 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:                                                                                                                                                                           |  |
|  | a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;                                                                                                                                                                     |  |
|  | b) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata ad incremento del patrimonio; |  |
|  | c) dall'avanzo di gestione dell'esercizio;                                                                                                                                                                                    |  |
|  | d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.                                                                                                                                                          |  |
|  | 2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:                                                                                                                                                                |  |
|  | a) quote associative;                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                               |  |

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

d) rendite patrimoniali;

e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale ed, ove svolte, diverse;

g) ogni altra entrata in linea con le disposizioni di legge.

#### **ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto e depositato in conformità al Decreto ministeriale di cui all'art. 13, co. 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

4. L'Associazione, in caso di superamento del limite di cui di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, redige il bilancio sociale ai sensi ed alle condizioni di cui alla norma richia-

mata e secondo le Linee Guida adottate con apposito Decreto ministeriale, lo pubblica sul proprio sito internet e lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

**ART. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

**ART. 21 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina anche il liquidatore.

**ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

2. Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed

integrazioni, del codice civile nonché di ogni altra legge vi-  
gente, in quanto applicabile.

Firmato: GIUSEPPE PUNTA

MASSIMO CHIABRERA NOTAIO